



ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI CAMPOBASSO-ISERNIA

**COMITATO PROVINCIALE DEI GARANTI
VERBALE DI RIUNIONE**

L'anno 2025, il giorno 10 aprile, alle ore 11:00 presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Campobasso-Isernia, sede di Campobasso, si è riunito il Comitato Provinciale dei Garanti, costituito con Decreto Direttoriale n. 124 Reg. dec. e atti dir. del 08.04.2025, per decidere in ordine al ricorso ex art. 34, commi 1 e 3, dell'ACNQ del 12.04.2022 (prot. n. 6481) presentato in data 07.04.2025 dal dott. Luigi Sabatelli, nella sua qualità di Coordinatore Regionale della Organizzazione Sindacale C.S.E. - FLPL, avverso la decisione di esclusione della lista assunta dalla Commissione Elettorale costituita per le elezioni RSU 2025 presso la Regione Molise.

PREMESSO CHE

Ai sensi del richiamato art. 34, comma 3, dell'ACNQ del 12.04.2022 laddove il ricorso abbia ad oggetto decisioni della Commissione elettorale diverse da quelle aventi riguardanti l'attribuzione dei seggi, il Comitato, a livello Provinciale, è presieduto dal Direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro o da un suo delegato che, ove necessario, possono avvalersi della consulenza di un funzionario dell'amministrazione interessata, ed è composto da un componente designato dall'organizzazione sindacale ricorrente e dal Presidente della Commissione elettorale e, laddove il Presidente della Commissione elettorale sia espressione dell'organizzazione sindacale ricorrente, lo stesso sarà sostituito da un altro membro della Commissione stessa.

Il Direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Campobasso-Isernia con il su richiamato decreto direttoriale ha costituito il Comitato dei Garanti così composto:

Carmine FERRARA	Funzionario delegato	Presidente
Luigi SABATELLI	C.S.E. - FLPL	Componente
Leonardo Antonio CIARLA	Presidente Commissione Elettorale	Componente

CIO' PREMESSO

Il Presidente dichiara aperta la seduta e provvede ad indentificare i presenti che, di seguito, vengono elencati:

Luigi SABATELLI	C.S.E. - FLPL	Componente
Leonardo Antonio CIARLA	Presidente Commissione Elettorale	Componente

A questo punto, il Presidente, dopo aver illustrato il ruolo del Comitato dei Garanti, procede a ricostruire i fatti come emergono dal testo del ricorso e dalla documentazione allegata.

Il dott. Luigi Sabatelli, nella sua qualità di Coordinatore Regionale della C.S.E. - FLPL, ha presentato la lista elettorale, nell'interesse della ridetta O.S. per partecipare alle elezioni RSU 2025 presso la Regione Molise corredandola di n. 7 sottoscrizioni. Si precisa che in atti non vi è prova documentale di quanto dichiarato dal rappresentante sindacale, non essendo stata allegata al ricorso la scansione della lista e dei documenti ad essa collegati, né nel verbale della Commissione Elettorale del 04.04.2025 è riportata detta indicazione.


In data 07.04.2025, è pervenuto all'indirizzo pec di questo ITL (itl.campobasso-isernia@pec.ispettorato.gov.it), una nota avente ad oggetto "trasmissione ricorso RSU 2025".

Nella ridetta nota viene precisato dal Coordinatore Regionale della O.S. che il ricorso alla stessa allegato sarebbe già stato trasmesso via pec in precedenza ma non sarebbe arrivata la ricevuta di consegna.

Sul punto, il Presidente rileva che l'ufficio, a seguito di verifiche, non ha constatato la ricezione di alcun ricorso. Evidenzia, peraltro, che l'indirizzo di posta elettronica certificata riportato sul testo del ricorso non è quello in uso a questa amministrazione DPL.Campobasso@mailcert.lavoro.gov.it e, con tutta probabilità, risulta essere ormai dismesso atteso che questa agenzia è autonoma e non più direzione territoriale del Ministero del Lavoro.

Il Presidente, rileva poi che alla ridetta nota risultano allegati solo due file: 1) il primo in formato word denominato Ricorso Comitato dei Garanti RSU ed avente come oggetto "ricorso ex art. 34/3°c. del ACQN - 2022- avverso l'esclusione della lista CSEFLPL dalle elezioni RSU 2025. Istanza di SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE ELETTORALI nelle more della definizione del contenzioso" (prot. n. 6481); il secondo, in formato .pdf, "lista secondo foglio firme".

Nel testo del ricorso allegato, il rappresentante della O.S. dichiara di aver presentato in data 03.04.2025 ricorso ex art. 20 dell'ACQN alla Commissione Elettorale e che detta copia sarebbe stata allegata alla nota stessa.



Si rileva che non risulta essere stato allegato detto ricorso.

In data 07.04.2025, la Regione Molise – Direzione Generale della Giunta Regionale ha trasmesso a questa amministrazione una nota con in allegato il verbale della Commissione Elettorale del 04.04.2025, nel quale la Commissione ha proceduto ad esaminare il ricorso della O.S. ed ha deciso di confermare l'esclusione della lista elettorale stante il numero insufficiente delle firme a suo sostegno.

Il Presidente rileva che in detto verbale non viene fatto cenno al numero di firme apposte sulla lista C.S.E. – FLPL, né a quale sia il numero richiesto affinché la stessa possa essere considerata validamente presentata, né al numero dei dipendenti che costituiscono l'elettorato attivo.

In data 09.04.2025, l'O.S. sindacale ha provveduto ad integrare il ricorso presentato in data 07.04.2025, trasmettendo a questo ufficio anche il ricorso ex art. 20, lett. e), dell'ACQN del 2022 presentato alla Commissione Elettorale.

Dal testo di detto ricorso, si evincono i motivi di doglianza sollevati dalla O.S. che di seguito si sintetizzano:

1. la lista sarebbe stata sottoscritta da n. 7 elettori ritenuti sufficienti in forza di quanto avvenuto nella precedente tornata elettorale RSU del 2022;
2. l'elenco dell'elettorato attivo sarebbe pervenuto solo tardivamente alla O.S. per cui ad essa non sarebbe stato consentito di determinare con esattezza il numero delle sottoscrizioni sufficienti;
3. l'elenco inviato (n. 440 dipendenti), peraltro, sarebbe generico (senza distinzione tra lavoratori con contratto a tempo indeterminato e quelli con contratto a tempo determinato con relativa scadenza), di talché la ricorrente non sarebbe stata messa in grado di determinare con esattezza il numero delle firme necessarie a validare la lista;
4. l'O.S. sarebbe stata in possesso anche di un secondo foglio contenente ulteriori n. 4 sottoscrizioni non allegato originariamente "per mera svista" e da integrarsi, in sede di esame del ricorso ex art. 20 ACQN;
5. il vizio avrebbe natura formale e, pertanto, sarebbe sanabile;
6. nel verbale non sarebbe stata correttamente indicata l'autorità alla quale presentare il ricorso.

A questo punto, il Presidente, ricostruita la vicenda, cede la parola ad entrambi gli altri due componenti affinché essi procedano ad esporre le ragioni a fondamento delle loro posizioni, iniziando dalla sig.ra Cieri, rappresentante della sigla sindacale ricorrente. Il Presidente chiede alla sig.ra Cieri di precisare il numero di elettori che hanno sottoscritto la lista.

Il dott. Luigi SABATELLI (C.S.E. – FLPL) si riporta integralmente al contenuto del ricorso. Precisa di aver nuovamente richiesto alla Regione chiarimenti in ordine ai dipendenti con contratto a tempo determinato, con specifica indicazione della scadenza dei loro contratti. In quanto, nel caso in cui il di loro contratto avesse scadenza anteriormente al 31.12.2025, il dipendente non avrebbe diritto a partecipare come elettore attivo, con conseguente diminuzione della dotazione organica da prendere a base per il calcolo della soglia delle firme da apporre in calce alla lista.

La parola viene, poi, ceduta a Leonardo Antonio CIARLA (Presidente Commissione Elettorale), al quale il Presidente del Comitato chiede di confermare il numero delle sottoscrizioni apposte in calce alla lista e di dichiarare quale fosse il numero di sottoscrizioni necessarie e la consistenza dell'elettorato attivo.

Il sig. Ciarla espone quanto segue.

Richiama, in primo luogo, l'art. 6 del ACQN in ordine ai criteri per la determinazione dell'elettorato attivo.

Dichiara, poi, di aver verificato con l'amministrazione se la O.S. avesse fatto richiesta della consistenza dell'organico. Non risulta alla amministrazione che la ricorrente abbia mai richiesto chiarimenti in ordine al numero di dipendenti.


Esibisce e deposita, poi, copia della documentazione presentata dalla O.S. al momento della trasmissione della lista dalla quale risulta *per tabulas* che la lista era stata sottoscritta da n. 7 lavoratori (si veda l'indice della documentazione riportata nella nota di trasmissione).

Esibisce e deposita anche il verbale n. 2 del 31.03.2025. Da esso si evince il numero dei sottoscrittori della lista della O.S. ricorrente (7) ed il numero di firme, invece, necessario (9). In detto verbale, risulta che il numero di elettori attivi è pari n. 440.

A questo punto, il Presidente, ascoltati entrambi gli interventi, ad utile supporto per l'analisi della questione osserva quanto segue.

In primo luogo, il Presidente dà lettura del testo dell'art. 6 dell'ACQN del 2022, il quale detta precise regole per l'individuazione dell'elettorato attivo: "Hanno diritto a votare (elettorato attivo) tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in servizio nell'amministrazione alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio), ivi compresi quelli provenienti da altre amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione provvisoria. Il lavoratore potrà effettivamente esprimere il proprio voto solo laddove sia ancora in servizio nella stessa sede il primo giorno della votazione" (comma 1). "Il personale assunto - con contratto di lavoro a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato con scadenza non anteriore al 31 dicembre - nel periodo intercorrente tra l'inizio delle procedure elettorali e il primo giorno della votazione ha diritto di voto nella sede ove presta servizio senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti della RSU, il cui numero rimane invariato" (comma 2). "Il personale delle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione che svolga l'attività su due o più istituzioni esercita l'elettorato attivo nella sede di titolarità o, se a tempo determinato, nella sede in cui presta il maggior numero di ore o, se con orario della stessa entità, in quella che gestisce il contratto" (comma 3).

Il Presidente richiama, poi, il disposto dell'art. 18, comma 6, dell'ACQN che dispone che: "Il numero minimo di firme necessario per la validità della lista viene così determinato: a) nelle amministrazioni/sedi RSU fino a 2.000 dipendenti: 2% del totale dei dipendenti; b)



nelle amministrazioni/sedi RSU con più di 2.000 dipendenti: 40 più l'1% del numero di dipendenti che eccedono i 2.000. In ogni caso, non è necessario acquisire più di 200 firme".

Orbene, avendo la Commissione Elettorale verificato che il numero degli elettori era pari a n. 440, il numero di firme necessario per la valida presentazione della lista è di n. 9 (2% di 440 = 8,8 arrotondato per eccesso secondo le consuete regole matematiche).

Stando a quanto rilevato, pertanto, il numero di sottoscrizioni apposte alla lista (7) è insufficiente.

Come correttamente rilevato dalla Commissione elettorale, nel paragrafo n. 10 (1° e 2° capoverso) della Circolare n. 1/2025, l'ARAN precisa che "L'Amministrazione, sin dal 28 gennaio 2025, giorno successivo all'inizio delle procedure elettorali, deve mettere a disposizione alle organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta gli elenchi alfabetici generali dei dipendenti aventi diritto al voto (cfr. paragrafo § 7 elettorato attivo) e dei lavoratori candidabili (cfr. paragrafo § 5 elettorato passivo), distinti per genere. I medesimi elenchi dovranno essere consegnati anche alla Commissione elettorale. A richiesta delle OO.SS. o della Commissione elettorale dovranno essere forniti sotto elenchi, suddivisi con le medesime modalità degli elenchi generali, distinti per le eventuali sezioni elettorali istituite dalla Commissione elettorale per agevolare le operazioni di voto".

In ordine al punto n. 5 del prefato elenco, il Presidente evidenzia che il vizio rilevato dalla Commissione ha natura sostanziale e non formale: esso è, quindi, non sanabile. Peraltro, anche se fosse formale la regolarizzazione sarebbe ammissibile solo per meri errori materiali idonei ad inficiare il compito di verifica della Commissione.

Il vizio di forma consiste nella violazione da parte del soggetto che ha posto in essere l'atto di una regola sul procedimento o sul contenuto formale dell'atto stesso. Il vizio di sostanza attiene invece al contenuto dell'atto.

Orbene, il numero dei sottoscrittori di una lista non può che essere ricondotto alla categoria dei vizi di natura sostanziale, dato che le firme apposte sulla lista servono a certificare che la stessa è sostenuta da un numero idoneo di lavoratori votanti calcolati in base alla consistenza dell'elettorato attivo.

A questo punto, il Presidente chiede ai Garanti di esprimere la propria posizione finale in merito al ricorso e, cioè, se siano favorevoli o sfavorevoli all'accoglimento della domanda presentata dalla O.S. ricorrente con consequenziale annullamento del provvedimento di esclusione della lista a lei riconducibile e riammissione della organizzazione sindacale alle elezioni delle RSU 14-15-16 aprile 2025.

Di seguiti i voti espressi:

Luigi SABATELLI	FAVOREVOLE
Leonardo Antonio CIARLA	SFAVOREVOLE
Carmine FERRARA	SFAVOREVOLE

Visti i voti espressi dai partecipanti il ricorso è RIGETTATO con n. 2 voti contrari e n. 1 voto a favore con la seguente motivazione: "allo stato degli atti la lista presentata dalla organizzazione sindacale è stata sottoscritta da n. 7 e non da almeno 9 elettori".


La riunione è sciolta alle ore 12.00

Letto, confermato e sottoscritto.

Carmine FERRARA

Luigi SABATELLI

Leonardo Antonio CIARLA



CERTIFICAZIONE

Il Presidente del Comitato come sopra costituita, certifica, dopo aver proceduto alla identificazione di tutti i partecipanti, che le sottoscrizioni apposte sul presente atto composto da n. 3 pagine sono autentiche.



Carmine FERRARA
(Presidente delegato)

